

## Estratto

### Ordinanza sulla protezione civile (OPCi)

dell'11 novembre 2020 (Stato 22 gennaio 2021)

#### Sezione 4: Proscioglimento anticipato, reincorporazione e riammissione

##### Art. 20 Proscioglimento anticipato

- 1 Su richiesta di un'organizzazione partner, possono essere prosciolti anzitempo dall'obbligo di prestare servizio nella protezione civile:
  - a. i membri di un'organizzazione partner impiegati a titolo di attività principale che sono indispensabili per quest'ultima;
  - b. altri membri delle organizzazioni partner indispensabili per gli interventi in caso di catastrofe e altre situazioni d'emergenza.
- 2 Sono considerati organizzazioni partner:
  - a. i corpi di polizia cantonali e comunali;
  - b. i corpi pompieri e i centri d'intervento;
  - c. le organizzazioni della sanità pubblica, in particolare cliniche e ospedali pubblici e privati, gli istituti e le case di cura, gli istituti per l'esecuzione di pene detentive nonché i servizi di salvataggio;
  - d. i servizi tecnici che assicurano l'esercizio delle infrastrutture critiche.
- 3 Un proscioglimento anticipato dall'obbligo di prestare servizio di protezione civile è accordato unicamente se:
  - a. l'attività prevista presso l'organizzazione partner non può essere svolta altrimenti e la relativa funzione non può essere assunta da un'altra persona;
  - b. il milite interessato dà il suo consenso.

##### Art. 21 Procedura

- 1 La domanda di proscioglimento anticipato deve essere sottoposta all'organo cantonale responsabile della protezione civile. La domanda deve essere corredata della dichiarazione del milite in cui concorda con il proscioglimento anticipato.
- 2 L'organo cantonale responsabile della protezione civile emette una decisione in merito al proscioglimento anticipato e la comunica senza indugio:
  - a. alla persona interessata indicando le possibilità di fare opposizione;
  - b. all'organizzazione partner interessata;
  - c. all'organo responsabile della protezione civile del luogo di domicilio del milite in questione.

##### Art. 22 Reincorporazione

- 1 Se il motivo del proscioglimento anticipato viene a cadere, l'organizzazione partner lo deve comunicare all'organo cantonale responsabile della protezione civile. Questo trasmette la comunicazione all'organo responsabile della protezione civile del luogo di domicilio del milite.
- 2 L'organizzazione partner deve indicare nella comunicazione il motivo per cui non necessita più della persona in questione. Essa precisa, se del caso, che i presupposti per un proscioglimento anticipato mancano solo temporaneamente.
- 3 Sono considerati motivi di reincorporazione in particolare:
  - a. l'incorporazione in un'altra funzione che non dà diritto al proscioglimento anticipato;
  - b. la concessione di un congedo non pagato della durata superiore ai sei mesi;
  - c. la cessazione del rapporto di lavoro.
- 4 L'organo cantonale responsabile della protezione civile prende una decisione in merito alla reincorporazione e la comunica senza indugio:
  - a. alla persona interessata, indicando le possibilità di fare opposizione;
  - b. all'organizzazione partner interessata;
  - c. all'organo responsabile della protezione civile del luogo di domicilio del milite in questione.